

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BICCHIELLI, LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, CAVO, PISANO,
ROMANO, TIRELLI**

Modifica all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco

Presentata il 29 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale prevede l'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e ai tempi della sua approvazione rispondeva alla specifica esigenza di attuare una semplificazione del quadro politico.

Dall'introduzione della legge n. 81 del 1993 sono trascorsi trent'anni e il quadro politico è radicalmente mutato, in particolare in quegli aspetti che avevano indotto ad elaborare un correttivo.

L'assetto politico non presenta più una dispersione tale da giustificare l'esigenza di

semplificazione che era stata recepita dalla legge n. 81 del 1993, tanto che le forze politiche rappresentate in Parlamento e, di conseguenza, il numero dei gruppi parlamentari che si sono formati sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica è decisamente ridotto rispetto al passato.

Ecco quindi che il permanere dell'obbligo delle sottoscrizioni per i candidati appartenenti a gruppi rappresentati in Parlamento, ossia per quelle forze politiche che già hanno superato il filtro della rappresentanza politica, assume il solo significato di un inutile onere burocratico che, in ultima analisi, si traduce in un ingiustificato dispendio di energia, di tempo e di denaro. Una procedura complessa che rischia di impedire la partecipazione demo-

cratica a liste territoriali che sono espressione di partiti nazionali rappresentativi a causa di errori di mera natura burocratica, alterando in modo definitivo e antidemocratico la presenza di soggetti politici rappresentativi.

Se infatti lo spirito della legge intendeva evitare che venisse presentato un numero eccessivo di liste accertando, attraverso la sottoscrizione delle candidature, che ogni lista avesse un riscontro nella realtà del Paese, è evidente che tale verifica risulta superflua per quelle liste e per quei can-

didati appartenenti a gruppi presenti in Parlamento, poiché questi, per il fatto stesso di essere presenti in Parlamento, hanno già dato prova di avere una solida base nella realtà socio-politica.

Per contro la disciplina dovrebbe rimanere valida per quelle liste che non hanno superato tale verifica e che sono frutto di iniziative nuove a livello territoriale.

Si ritiene quindi opportuno modificare la citata legge n. 81 del 1993, come indicato dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere ».



19PDL0018050